

# **Diritto d'autore e copyright nell' uso e riuso, diffusione e distribuzione dei materiali filmici e audiovisivi**

**Seminario nazionale di aggiornamento e alta formazione  
martedì 3 - mercoledì 4 marzo 2009**

## ***“ Tutela del bene culturale audiovisivo ”***

***Pietro GRAZIANI – Dirigente generale – Ministero per i beni e le attività culturali  
Professore di legislazione di tutela - Scuola di Specializzazione in restauro dei beni  
architettonici e del paesaggio – Università La Sapienza – Roma***

### ***PRIMA BOZZA TESTO INTERVENTO***

-----

Gli addetti ai lavori, gli archivisti i conservatori e gli operatori del settore in genere, bene sanno come il patrimonio filmico ed audio rappresenti certamente, una testimonianza di civiltà sempre più significativa, nel vasto panorama dei beni culturali. Bene sanno anche come nella cultura del nostro Paese il bene culturale è stato per lunghi lustri identificato con le così dette cose di interesse storico artistico e con l'elencazione conseguente recata dalla legge del 1909 prima e dalla legge 1089 del 1939 poi, entrambe appunto sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico, a cui per completezza va affiancata la legge 1497 sempre del 1939 sulla tutela delle bellezze naturali. Ciò che emerge dalla lettura combinata del sistema storico della tutela, si deve segnalare che alla legge 1089/1939 doveva seguire un regolamento di attuazione, mai emanato, per una serie di vicende politico-istituzionali-amministrative, ragione per la quale si applicava, in quanto applicabile, così recita la norma del 1939, il precedente regolamento delle legge del 1909, con tutte le inevitabili difficoltà applicative che hanno accompagnato la tutela e la gestione del patrimonio storico-artistico del Paese per oltre 60 anni, fino alla emanazione prima di un Testo Unico (a legislazione vigente) e poi, nel 2004, al Codice per i beni culturali che diventerà poi codice per i beni culturali ed il paesaggio con le modifiche introdotte nel corso del 2008.

Tuttavia il tempo trascorso ha consentito lo sviluppo non solo di un ampio dibattito sul tema dell'audiovisivo come bene culturale, a tale riguardo va proprio in questa sede ricordato un importante, certamente uno dei primi seminari-convegni sul tema, organizzato dall'Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, il cui titolo era: “il cinema come bene culturale”, ma ha anche messo a punto, per quanto possibile, un percorso per un sistema giuridico di tutela dei beni di cui oggi parliamo.

Il percorso, presentava diversi profili di oggettiva difficoltà, si trattava di passare ad una tutela del tutto diversa da quella legata al bene tradizionalmente considerato, penso alle opere di pittura, scultura, all'archeologia, per passare agli incunaboli, alle biblioteche, ai documenti notevoli ai carteggi disciplinati dalla legge 1089, mentre per quanto riguardava gli Archivi essi trovavano una specifica disciplina recata dal Decreto 1409 del 1963.

La confluenza, in un' unica struttura, delle diverse competenze in materia di beni culturali, avvenuta nel 1974-1975 con la nascita, con decretazione di urgenza, di un apposito dicastero per i beni culturali e per l'ambiente prima e, in sede di conversione in legge del decreto legge, ministero per i beni culturali e ambientali, consule il Governo Moro-La Malfa, come ricordava, Giovanni Spadolini, che è stato l'ispiratore e il primo ministro del nuovo dicastero, prefigurò uno scenario nuovo nel campo della tutela e della gestione unificata dei beni culturali (si ricorda che proprio nella circostanza della nascita del dicastero, compare, per la prima volta, nel titolo di un testo normativo, il termine bene culturale, anche se poi nell'articolato il richiamo è tutto rivolto ai concetti terminologici delle leggi del 1939 prima richiamate). Credo anche opportuno sottolineare come

l'ultimo comma dell'articolo 1, della legge di conversione del decreto legge istitutivo del ministero, espressamente recava: "altre competenze in materia di spettacolo saranno attribuite al ministero successivamente", passeranno più di venti anni per completare il disegno spadoliniano e, infatti, nella seconda metà degli anni 90 passeranno al ministero che, con l'occasione cambierà anche denominazione, le direzioni generali per lo spettacolo dal vivo e per il cinema, il ministero da quel momento assumerà la nuova denominazione di ministero per i beni e le attività culturali. Tale circostanza, pur tra non poche difficoltà e contraddizioni porterà ad una più attenta lettura dei problemi di tutela del patrimonio audiovisivo, giova ancora rammentare come già nel 1974/1975, furono attribuite al ministero di nuova istituzione le competenze della Discoteca di Stato (oggi istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi), alla quale afferiva il c.d. deposito legale, analogamente a quanto avveniva per la Cineteca di Stato, collocata all'interno del sistema Cinecittà, allo stato ancora direttamente controllato dalla Direzione Generale del Cinema.

Per completezza, e la cosa non appaia di secondo rilievo, occorre anche rammentare che con la nascita delle Regioni quali soggetti politici, dotati di potestà legislativa, ai sensi del dettato costituzionale, con le elezioni del 1970, e con i relativi strumenti di trasferimento e delega alle stesse, (del 1972 e del 1977), di competenze che si ritenevano a loro ascrivibili ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nel settore che qui interessa, passeranno alla esclusiva competenza legislativa regionale le materie relative alla tutela dei beni librari, residueranno allo Stato la gestione delle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze e non e di quelle a più alto profilo storico (ad esempio la Marucelliana a Firenze, la Casanatense a Roma e, ancora a Roma, la Vallicelliana, solo per citare le più significative). Rimarranno allo Stato anche le Biblioteche Universitarie.

Venendo al perché di un così lungo processo di avvicinamento dei beni audiovisivi alla categoria dei beni culturali, occorre richiamare alcune brevi considerazioni, prima fra tutte la inevitabile considerazione che ciò che si intende tutelare non è tanto la materialità delle matrici, che pure ovviamente interessano, quanto il loro contenuto, per definizione immateriale, oltre ad un aspetto non trascurabile legato alla conservazione delle immagini e del suono e, alla inevitabilità della esigenza dell'uso di mediazioni per la consultabilità, nonché per la loro conservazione che comporta tecniche, per il riversamento su supporto tecnologicamente avanzati, ai fini della salvaguardia del bene. Ancora, mentre i beni culturali, per comodità c.d. tradizionali, non possono essere assoggettati alla disciplina della tutela se non dopo la morte dell'autore e/o cinquanta anni dalla loro realizzazione, per i beni audiovisivi si impongono anche profili legati al loro rapido decadimento e al diritto d'autore, come certamente emergerà dall'incontro di oggi. Ecco quindi che il tema assume profili di difficoltà di non sempre facile definizione ed ecco perché le due giornate di lavoro centeranno l'intera gamma dei problemi ancora aperti.

Entrando nel corpo del tema dobbiamo ricordare come il codice dei beni culturali prenda in considerazione esplicitamente le fotografie, con i relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti Audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e pregio. E' facile rilevare come esista un'area di considerazione terza, rispetto alla tutela ex codice dei beni culturali, nella quale il patrimonio audiovisivo vive una propria dignità pur senza rappresentare un "bene tutelabile dal codice" pur essendo bene potenzialmente suscettibile di diventare oggetto di tutela. Il ruolo e la funzione degli archivi audiovisivi assume quindi una importanza essenziale per la conoscenza e la conseguente valorizzazione di tale insostituibile patrimonio, ecco perché il ruolo e la funzione degli archivi audiovisivi assume sempre più una dignità prima estranea alle problematiche di tutela, a tutto ciò si accompagna l'esigenza della loro concreta conoscenza, attraverso una catalogazione attenta. Mi piace qui fare riferimento alla importanza che tali documenti hanno per la storia, in tutti i sensi, si pensi ad esempio all'architettura, oltre alle fonti documentarie tradizionali conservate negli Archivi esistono oggi sempre più concrete esigenze di

lettura dei documenti visivi, dai quali è possibile leggere e costruire ogni riflessione sulla trasformazione urbanistica delle città e dell'intero territorio antropizzato.

Il codice distingue innanzi tutto il patrimonio culturale come costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, definendo altresì la tutela come esercizio di attività dirette, sul presupposto conoscitivo, a garantire la protezione e conservazione per fini pubblici. In particolare l'articolo 10 ci ricorda che sono beni culturali le cose mobili e immobili che presentano interesse....., tra queste cose come già sopra ricordato, alla lettera e) del comma 4, troviamo le fotografie, con i relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio. Il problema appare dunque quello di conservare la testimonianza avente carattere di rarità e pregio (la cosa di interesse....), mentre del pari altra considerazione, al fine di salvaguardare il contenuto immateriale, è appunto quella della conservazione delle immagini e/o del suono. E' un tema enorme che non può esaurirsi nella semplice conservazione della cosa originale. Credo che su questo tema altri meglio del sottoscritto proveranno a porre le basi per una ulteriore riflessione, così come sul tema dei diritti che su tali beni insistono.